

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-262	del 22/04/2013
Oggetto	Sezione Provinciale di Parma - Rinnovo della nomina di Esperto Qualificato dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	
Proposta	n. PDTD-2013-276 del 22/04/2013	
Struttura adottante	Sezione di Parma	
Dirigente adottante	de' Munari Eriberto	
Struttura proponente	Sezione di Parma	
Dirigente proponente	de' Munari Eriberto	
Responsabile del procedimento	Cella Esterina	

Questo giorno 22 (ventidue) aprile 2013 presso la sede di Viale Bottego, 9 in Parma, il Direttore della Sezione di Parma, Dottor de' Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentrato amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Sezione Provinciale di Parma - Rinnovo della nomina di Esperto Qualificato dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

RICHIAMATE:

- la DDG n. 75 del 13/12/2012 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013;
- la DDG n. 76 del 13/12/2012 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2013 ai Centri di Responsabilità;

VISTI:

- gli artt. 2222-2238 c.c.;
- l'art. 409 c.p.c., punto n.3;
- l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 – e successive modificazioni ed integrazioni - ai sensi del quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata competenza;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 607 del 04/05/2009 avente ad oggetto “Disciplina del rapporto di lavoro autonomo in Regione Emilia-Romagna”, con cui è stata approvata la “Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”;
- l'art.13 “Esclusioni” della “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna” approvata con DDG n. 62 del 27/09/2010;
- l'art.12 della L.R. n. 43/2001, che, disciplinando, per esigenze speciali o per casi eccezionali e al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle figure professionali presenti nell’organico regionale, i criteri ed i requisiti per il conferimento di incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni alla Regione, specifica che essi possono essere conferiti esclusivamente a persone che non appartengano al ruolo regionale o che con la Regione non abbiano alcun rapporto di servizio, a qualsiasi titolo;

RICHIAMATI INOLTRE:

- il D.Lgs. 230 del 17/03/95, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26/05/00 n. 241 relativo a "Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/03 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
- il D.Lgs. 257 del 09/05/01 relativo a "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 241/00 recante attuazione alla Direttiva 96/29 Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti";

VISTO INOLTRE:

- che i suddetti Decreti Legislativi, in associazione con il D.Lgs. 81/2008 hanno introdotto modificazioni significative nel settore della sorveglianza fisica della radioprotezione, sia per gli obblighi del Datore di Lavoro, che per gli adempimenti dell'Esperto qualificato, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi ed alla classificazione dei lavoratori soggetti a rischio derivante dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

RICHIAMATI:

- il Capo VIII "Protezione sanitaria dei lavoratori" del D.Lgs. 230/95, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 241/00 e dal D.Lgs. 275/01, ed in particolare:
- l'art. 61 che stabilisce gli obblighi del Datore di Lavoro;
- l'art. 77 il quale testualmente dispone al co. 1) che “ *il Datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di Esperti qualificati* “, e al co.5) che “*le funzioni di Esperto qualificato non possono essere assolve dalla persona fisica del Datore di Lavoro, nè dai Dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, nè dai preposti che ad essa sovrintendono, nè dagli addetti alla vigilanza ex. art. 59 - co. 2).*” La ratio appare evidente. La norma infatti, vieta che i soggetti che, per qualsiasi motivo, si trovino a dover esercitare funzioni di direzione oppure sono direttamente coinvolti nell'esercizio di attività disciplinate dal D.Lgs. in argomento, possano svolgere funzioni di Esperto Qualificato, funzioni che hanno essenzialmente natura di attività di controllo; in tal modo si vieta che possano essere controllori di se stessi.
- l'art. 78 relativo all'abilitazione degli Esperti Qualificati e all'elenco nominativo di iscrizione degli stessi presso l'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro;
- l'art. 79 che disciplina le attribuzioni dell'Esperto Qualificato;

- l'art. 80 che disciplina le comunicazioni dell'Esperto Qualificato al Datore di Lavoro ed i relativi adempimenti;
- l'art. 81 concernente la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della prevenzione;

VISTA ALTRESI'

- la D.D.G. n. 8 del 15/02/2012 con la quale è stato individuato Datore di Lavoro il sottoscritto Direttore della Sezione Provinciale di Parma, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

PREMESSO:

- che presso la Sezione Provinciale di Parma, vengono impiegate sorgenti emittenti radiazioni ionizzanti al fine dello svolgimento di specifiche attività di laboratorio e di monitoraggio della qualità dell'aria;
- che pertanto ai sensi delle vigenti normative in materia di radioprotezione occorre affidare un incarico di Esperto Qualificato volto ad effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico;

CONSIDERATO:

- che per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria sopra descritte, ci si debba avvalere della collaborazione di un Esperto Qualificato, esterno all'Agenzia;
- che non risultano disponibili, nell'ambito del personale dipendente figure professionali con le caratteristiche sopra descritte;
- che a partire dal 1997 la Sezione Provinciale di Parma, ha affidato l'incarico di Esperto qualificato al dr. Ermanno Papotti;

RITENUTO PERTANTO:

- di affidare dal 01/01/2013 al 31/12/2013, l'incarico al Dr. Ermanno Papotti, quale esperto qualificato;
- di approvare lo schema di contratto, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a formalizzare la totalità degli accordi tra Arpa ed il Dr. Ermanno Papotti;
- di riconoscere al Dr. Ermanno Papotti, per lo svolgimento dell'incarico di esperto qualificato un compenso pari ad € 1.000,00 (IVA di legge e 4% inclusi);

PRESO ATTO :

- della dichiarazione del dr. Ermanno Papotti resa ai sensi dell'art.12, comma 3 della L.R. 26.11.2001, n.43, agli atti;

SU PROPOSTA :

- del Direttore di Arpa Sezione Provinciale di Parma Dottor Eriberto de' Munari, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile del Responsabile Staff Amministrazione, Ester Cella, espresso ai sensi del Regolamento ARPA per il Decentramento Amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4,5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 Ester Cella;

DETERMINA

1. di rinnovare per i motivi in premessa addotti l'incarico di Esperto Qualificato al Dr. Ermanno Papotti dal 01/01/2013 al 31/12/2013, ai fini della sorveglianza fisica e della protezione contro le radiazioni ionizzanti;
2. di dare atto che il costo di € 1.000,00 di dare atto che il costo di € 1.000,00, avente natura di "altri oneri del personale " relativo al presente provvedimento è a carico dell'esercizio 2013 ed è compreso nel conto economico annuale e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità Direzione di Sezione.

Il Direttore di sezione
(F.to Dottor Eriberto de' Munari)

Allegato A

Alla c.a. Dottor Ermanno Papotti

OGGETTO: Rinnovo di incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale.

A seguito degli accordi intercorsi, con la presente, Le manifestiamo la determinazione di avvalerci della Sua collaborazione secondo i principi, i termini e le condizioni qui di seguito descritte.

1) OGGETTO DELL'INCARICO

Formano oggetto del presente contratto l'espletamento delle funzioni di Esperto qualificato per la sorveglianza fisica e la protezione contro le radiazioni, secondo quanto disposto dal D.Lgs 230/95 e successive modifiche ed integrazioni come di seguito specificate:

- esercizio della sorveglianza fisica della protezione e, in particolare:
- valutazioni, esami e verifiche inerenti la radioprotezione di nuove installazioni,
- fornitura di indicazioni al datore di lavoro sui compiti a lui attribuiti,
- effettuazione verifiche periodiche dal punto di vista radioprotezionistico,
- predisposizione delle documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione.

2) CARATTERISTICHE DELL'INCARICO

L'incarico Le è conferito in via fiduciaria, in considerazione delle Sue qualità professionali ed esperienze professionali nello specifico settore; pertanto non è delegabile a terzi, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 Codice Civile.

La Sua attività professionale si concretizzerà in un rapporto di lavoro autonomo, rispondendo Lei esclusivamente del risultato.

I Suoi compiti saranno svolti con carattere di piena autonomia, che dovrà essere esercitata in coordinamento con gli interessi dell'Agenzia.

Lei pertanto si impegna:

- ad eseguire personalmente l'incarico assunto (art.2232 I comma Cod. Civ.);
- ad adempiere esattamente le obbligazioni dedotte nel presente contratto (artt.1218 e 1453 Cod.Civ);
- ad eseguire il contratto in buona fede (art. 1375 Cod. Civ.) con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni alla cui esecuzione è obbligato (art.1176 Cod. Civ.), ed osservati i criteri di correttezza (art.1175 Cod.Civ.);
- a fornire tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'avanzamento del Suo lavoro ed elencazione sistematica delle attività da svolgere.

Per lo svolgimento delle attività sopra menzionate Lei assicurerà la Sua disponibilità per tutto il tempo che riterrà necessario, per il puntuale e corretto espletamento delle attività assegnataLe, senza vincoli di orario.

3) DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà decorrenza dal 01 gennaio 2013 e termine il 31 dicembre 2013

L'Agenzia potrà recedere dal contratto, anche prima della scadenza, pagando esclusivamente il compenso per l'opera svolta; Lei potrà recedere con un preavviso di almeno 30 gg. con diritto al compenso per l'opera svolta, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per l'Agenzia.

4) COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per lo svolgimento di suddetto incarico Le sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di € 1.000,00 da corrispondere mediante bonifico bancario, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il compenso di cui sopra è stato determinato in via forfettaria ed onnicomprensiva, ed è ritenuto adeguato dalle parti per l'attività oggetto dell'incarico professionale. La natura onnicomprensiva del compenso comporta che tutte le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico resteranno integralmente a Suo carico, senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.

5) CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Durante lo svolgimento dell'incarico la S.V. si impegna ad effettuare le necessarie riunioni con il Responsabile della Sicurezza, per la discussione e l'esame dell'avanzamento dei lavori.

Sarà nostro diritto controllare in qualsiasi momento l'esecuzione dei lavori affidati. Resta peraltro inteso che, i controlli e/o approvazioni da parte nostra non La sollevano dalle Sue responsabilità di esecutore dei lavori.

Qualora eventuali elaborati da Lei prodotti non risultassero, a nostro giudizio, adeguati agli obiettivi dei lavori, dovranno essere da Lei rifatti e/o modificati a Suo completo carico, nei tempi concordati, senza che ciò dia diritto a revisione dell'importo pattuito.

6) RISERVATEZZA

Lei si impegna, anche nel periodo successivo all'ultimazione dell'incarico, a non divulgare, o comunque a non utilizzare, dati, fatti e risultati relativi alle attività di cui al presente contratto inerenti all'Agenzia, dei quali potrà venire comunque a conoscenza per la Sua opera di consulenza professionale.

La documentazione a Lei fornita, o comunque che riguarda l'attività dell'Agenzia, dovrà essere restituita al termine del presente contratto ed in ogni caso sarà da Lei conservata, quale depositario con obbligo di custodia della stessa, fino al momento della restituzione, con divieto tassativo di riprodurre o mantenerne copia personale, senza espressa autorizzazione scritta.

Non Le è consentito fare estratti o articoli riguardanti i lavori, divulgare notizie, procedimenti e risultati, anche parziali, relativi all'incarico affidato, se non dietro espressa autorizzazione scritta del legale rappresentante dell'Agenzia.

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Arpa Emilia-Romagna, in relazione al trattamento dei dati personali procederà sulla base di quanto indicato nell'informativa prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", che viene consegnata all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

8) CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto formalizza la totalità degli accordi fra le parti.

Qualsiasi modificazione o correzione dovrà essere preventivamente concordata per iscritto.

La collaborazione richiesta, sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo gerarchico, nessuna predisposizione di direttive attinenti all'intrinseco svolgimento dell'attività, nessun obbligo di orario di lavoro), sia perché così voluto e dichiarato dalle parti, non comporta alcun rapporto di lavoro subordinato.

L'Agenzia è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'espletamento dell'incarico.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

9) CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto il foro di esclusiva competenza è quello di Bologna.

Nel formularLe i migliori auguri di una proficua collaborazione, La preghiamo, ove d'accordo con il contenuto del presente contratto, di restituire all'Agenzia copia della presente, da Lei sottoscritta, pagina per pagina, per integrale accettazione e conferma.

Distinti Saluti

Il Direttore della Sezione Provinciale di Parma

Dottor Eriberto de' Munari

Per accettazione

Dottor Ermanno Papotti

Ai sensi dell'art. 1341 C.C., si intendono specificatamente approvate le disposizioni contenute negli artt. 3 "Durata dell'incarico" e 9 "Controversie".

Per accettazione

Dottor Ermanno Papotti

N. Proposta: PDTD-2013-276 del 22/04/2013

Centro di Responsabilità: Sezione di Parma

**OGGETTO: Sezione Provinciale di Parma - Rinnovo della nomina di Esperto
Qualificato dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013**

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Cella Esterina, Responsabile Amministrativa della Sezione di Parma, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 22/04/2013

La Responsabile Amministrativa
